ISSN 0393-5604



Lâ??autonomia differenziata delle regioni: commento della sentenza n. 192/2024 della Corte Costituzionale

Descrizione

di Valentino De Nardo, Teorico generale del diritto

La sentenza della Corte Costituzionale si muove correttamente in una visione dellâ??ordinamento costituzionale, sempre piÃ¹ Antropocentrica (Mortati, Codacci Pisanelli), finalizzata alla tutela effettiva dei diritti dei cittadini, e non piÃ¹ Statocentrica (Crisafulli, Sandulli), indirizzata alla tutela della legalitÃ costituzionale in senso oggettivo (tutela della legalitÃ dellâ??ordinamento nel suo complesso in senso oggettivo), anche se non ancora pienamente realizzata con il riconoscimento dei diritti acquisiti, oltre che dei diritti innati, perchÃ©, pur richiamandosi ad una sua piÃ¹ recente giurisprudenza, in base alla quale Ã¨ â??la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non lâ??equilibrio del bilancio a condizionarne la doverosa erogazioneâ?• (v. sentenze n. 275 del 2016; n. 152 del 2020, in materia di pensione di invaliditÃ ; n. 309 del 1999, in materia di assistenza sanitaria allâ??estero), Ã¨ poi prevalsa anche in questa sentenza la tesi del bilanciamento fra interessi pubblici contrapposti, per cui i LEP rappresentano il frutto di un bilanciamento da operare tenendo conto delle risorse disponibili, sottolineata â?? la discrezionalitÃ politica del legislatore nella determinazione â?? secondo canoni di ragionevolezza- dei livelli essenziali (v. sentenza del 169 del 2017), ciÃ² in contraddizione ai lavori preparatori della legge costituzionale n. 3 del 2001, ove lâ??inciso â??livelli minimi di garanziaâ?• (contenuto nel testo unificato della I^ Commissione della Camera) fu sostituito dallâ??Aula con la forma attuale â??livelli essenziali delle prestazioniâ?•, proprio per assicurare lâ??uniformitÃ dei diritti fondamentali in tutto il Paese (seduta n. 774 del 20 settembre 2000) e ciÃ² per assicurare uno standard di tutela superiore al nucleo minimo del diritto, in collegamento (per quanto riguarda i diritti sociali) con lâ??art. 3, 2Â°co., Cost.,che affida alla Repubblica il compito â?? di piÃ¹ ampio respiro rispetto allâ??erogazione delle prestazioni minime â??di â?? rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertÃ e lâ??eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umanaâ?•.

Peraltro, la stessa sentenza riconosce â??che lâ??orizzonte concettuale dei LEP sia lâ??eguaglianza e non il nucleo minimo del diritto, come risulta anche dallâ??art. 120, 2Â°co., Cost., nellâ??ambito del quale la garanzia dei LEP rientra nella â??tutela dellâ??unitÃ giuridica e dellâ??unitÃ economica e in particolare nella tutela dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali,

prescindendo dai confini territoriali dei governi localiâ?•.

CiÃ² del resto corrisponde ai nuovi criteri della giustizia amministrativa, stabiliti dalla legge sul procedimento amministrativo e dalla nuova legge sul processo amministrativo, ove ormai tutti i profili dei vizi di merito sono compresi nei vizi di legittimitÃ (efficacia, economicitÃ , congriutÃ ed equitÃ).

Pertanto, secondo la piÃ¹ recente visione costituzionale pienamente democratica, sulla base dei principi di eguaglianza formale e sostanziale, tutti i diritti dei cittadini sono fondamentali ed inviolabili, perchÃ© fondati sulla legge (massima espressione della rappresentanza della volontÃ popolare), che solo la Corte Costituzionale puÃ² annullare, ma solo per i futuri diritti sorti dopo la dichiarazione di illegittimitÃ costituzionale della legge.

Per il resto, giustamente la sentenza limita a specifiche funzioni e non a intere materie (come del resto risulta dallâ??esatta interpretazione della norma di cui allâ??art. 116, 3Â°co., Cost.), le intese sulle richieste di differenziazione delle singole Regioni, purchÃ© adeguatamente motivate e rispettose del principio costituzionale di sussidiarietÃ .

Parimenti, la sentenza critica la delega legislativa in bianco conferita dalla Legge in esame al Governo per determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali (LEP) e la distinzione aprioristica fra materie LEP e no LEP, a prescindere da funzioni che possono riguardare, anche nel secondo caso, prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, come anche criticata Ã¨ la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCm) a determinare lâ??aggiornamento dei LEP.

Inoltre, essa osserva che lâ??iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo, in quanto la legge di differenziazione non Ã¨ di mera approvazione dellâ??intesa (prendere o lasciare), ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso lâ??intesa potrÃ essere eventualmente rinegoziata.

Parimenti, censurata Ã¨ la facoltativitÃ , piuttosto della doverositÃ , per le Regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietÃ e unitÃ della Repubblica.

Infine, considerati il principio di indivisibilitÃ ed unitarietÃ della Repubblica ed i principi di solidarietÃ e di eguaglianza, soprattutto riferita ai diritti civili e sociali dei cittadini, oltre che la copiosa normativa quadro di cornice, statale ed eurunitaria, dellâ??ordinamento della Repubblica, ben poche funzioni interessanti peraltro solo attivitÃ strettamente pubblicistiche e di interesse esclusivamente locale potranno essere trasferite con le c.d. intese di differenziazione fra Stato e Regioni.

Sia ben chiaro, comunque che a tutti i cittadini e soggetti dellâ??ordinamento debbono essere garantiti la tutela integrale ed ottimale e non solo minima dei loro diritti generali e particolari, civili e sociali, innati o acquisiti in base alle leggi allâ??epoca vigenti.

Data di creazione
2025/01/17